

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa

Tipologia di edifici in cui è possibile effettuare gli interventi:

Questi interventi possono essere effettuati in qualsiasi tipologia di edificio, parte di edificio o unità immobiliare esistente di qualsiasi categoria catastale esclusi gli edifici in costruzione anche se iscritti al catasto con categoria F/3. Possono essere effettuati anche in fabbricati rurali esistenti e in serre esistenti.

In cosa consiste l'intervento:

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio con:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
- b) stufe e termocamini a pellet;
- c) termocamini a legna;
- d) stufe a legna.

Attenzione: la norma non prevede la possibilità di sostituire impianti di climatizzazione alimentati a GPL¹ o a Metano.

Solo per le aziende agricole e per le imprese che operano nel settore forestale è ammessa l'installazione dei generatori sopra elencati senza che vi sia l'obbligo della sostituzione di generatori esistenti.

Requisiti tecnici:

- 1) È richiesta l'installazione su tutti i corpi scaldanti di valvole termostatiche salvo nei locali in cui è installata la centralina di termoregolazione e ad esclusione del caso in cui l'impianto sia progettato per funzionare a temperature del fluido minore di 45 °C;
- 2) Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- 3) Deve essere prevista almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo;
- 4) Per le Caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di un sistema di accumulo termico;
- 5) I termocamini a legna possono essere installati solo in sostituzione di camini, termocamini o stufe a legna.

¹ Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL che abbiano requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5

Documentazione specifica richiesta:

Oltre alla documentazione comune a tutti gli incentivi in questo caso va aggiunto:

- 1) l'asseverazione di un tecnico abilitato in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera (per generatori installati di potenza termica nominale ≤ 35 kW è sufficiente una certificazione del produttore);
- 2) per generatori installati di potenza termica nominale ≥ 100 kW la relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto.
- 3) 8 foto riportanti:
 - a. le targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati;
 - b. i generatori sostituiti e installati;
 - c. la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
 - d. le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
 - e. una vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato ove previsto.
- 4) nel caso di intervento su serra e a prescindere dalla taglia del generatore installato, la relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista corredata degli schemi funzionali d'impianto.